

IL GIUDICE RICONOSCE IL DIRITTO AL CREDITO DOPO LE 40 ORE

Troppe riunioni, il conto sale Ai prof spetta lo straordinario

DI MARCO NOBILIO

I docenti che hanno svolto più di 40 ore per le riunioni di consigli di classe e più di 40 ore per le rimanenti riunioni hanno diritto allo straordinario. Il diritto discende dall'articolo 29 del contratto di lavoro del 2007, tuttora vigente per effetto del rinvio operato dall'articolo, comma 10, del nuovo contratto sottoscritto il 19 aprile scorso. Il limite orario fissato dal contratto, peraltro, viene sistematicamente ignorato nella stragrande maggioranza delle scuole laddove, da qualche anno a questa parte, si sta verificando una crescita esponenziale degli impegni pomeridiani.

E in questi giorni, secondo quanto risulta a Italia Oggi, nonostante l'assenza di fondi di copertura, i dirigenti scolastici stanno anche imponendo ai docenti di continuare a prestare servizio fino al 30 giugno anche se non impegnati negli esami. Sebbene ciò non sia dovuto e contribuisca ad incrementare i crediti retributivi dei docenti. Crediti destinati a non essere onorati proprio a causa della cronica mancanza di fondi che affligge le istituzioni scolastiche. Tant'è che, molto spesso, l'unico modo per vedersi riconoscere il dovuto è quello di presentare ricorso al giudice del lavoro. Una procedura che risulta agevole e risolutiva quando il ricorrente è in possesso di un titolo dal quale si possa individuare esattamente l'importo del credito.

Per esempio, un cedolino relativo alla retribuzione del mese precedente, qualora il credito consista nella retribuzione non percepita nel mese successivo. Ma diventa piuttosto farraginoso quando si tratti di ore di straordinario, come nel caso dei crediti da attività funzionali all'insegnamento. Fatto, questo, che costringe i ricorrenti ad intraprendere un vero e proprio processo con i costi e i tempi lunghi che ne derivano. Resta il fatto, però, che il diritto a essere pagati quando si lavora più del necessario è un dato incontestabile accertato più volte dalla giurisprudenza.

Sul diritto alla retribuzione supplementare, quando si sfiorano le 40 ore dei consigli di classe, è utile citare una sentenza della sezione lavoro del lavoro del Tribunale di Torino, (n. 164/2016). Sentenza con la quale il giudice monocratico ha condannato l'amministrazione a pagare ai tre docenti ricorrenti, rispettivamente, 1.063.12.315,00 e 705,77 euro, oltre gli interessi e le spese legali.

Il caso riguardava, infatti, tre insegnanti che erano stati costretti a partecipare a un numero esorbitante di riunioni dei

consigli di classe, eccedenti il tetto massimo di 40 ore annue. Mentre, sulla questione dell'illegittima imposizione di obblighi di lavoro ai docenti durante gli esami si può citare una sentenza Tribunale di Trento del 23.01.2004, nella quale si legge: «In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami (...), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d'esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola...».

«Né è ipotizzabile», ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 8 maggio 1987, «l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal Dpr n. 417/1974 (il Dpr 4717/74 è il provvedimento che regolava il rapporto di lavoro del Personale docente della scuola statale in epoca precedente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro di cui al Dlgs 29/93 come riformato e vigente nell'attuale Dlgs 165/2001 ed è stato interamente recepito dalla contrattazione collettiva nei contratti che si sono succeduti nel tempo e nel contratto vigente n.d.r.)».

Sebbene la giurisprudenza abbia costantemente affermato il principio della inesistenza di obblighi al di fuori di quelli fissati dal contratto (si veda anche la sentenza delle Sezioni unite n. 21744 del 14 ottobre 2009) il problema si ripropone puntualmente ogni anno. E non sono rari i casi in cui gli insegnanti interessati rinunciano unilateralmente a pretendere il dovuto, rassegnandosi a lavorare gratis. Anche se ciò è vietato dalla legge. Che peraltro sanziona con l'invalidità tutti gli accordi che prevedano la rinuncia alla retribuzione maturata o la cosiddetta transazione.

Un accordo, cioè, tramite il quale il lavoratore pratica uno sconto al datore di lavoro, accontentandosi di una retribuzione inferiore a quella effettivamente maturata. «Le rinunzie e le transazioni», come recita l'articolo 2113 del codice civile, «che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (rapporti di lavoro dipendente anche pubblici n.d.r.) non sono valide.»

La questione non è storia di oggi (si veda ItaliaOggi del 14 settembre 1999). E investe anche la vicenda degli obblighi di presenza all'inizio e alla fine dell'anno. Che è ancora più antica.

continua pag. 39

SEGUE DA PAG. 38

Tant'è che già nel 1981 il ministero era dovuto intervenire per porre un freno al fenomeno, spiegando ai presidi l'assoluta illiceità di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole (nota ministeriale 28/7/81, prot. n. 980). Ma tant'è. Resta il fatto, però, che il problema potrebbe essere agevolmente risolto limitando il numero delle riunioni pomeridiane. Riunioni spesso pletoriche, che non di rado si traducono in un inutile aggravio dell'onerosità della prestazione. Il tutto con effetti deleteri sulla qualità dell'insegnamento. Specie se si considera che l'età media dei docenti supera i 50 anni e l'età pensionabile, a causa della riforma Fornero, veleggia oltre i 66-67 anni.

Quanto alla normativa di riferimento, essa è costituita dall'articolo 29 del contratto di lavoro. La clausola negoziale fissa un limite annuo di 40 ore alle riunioni del consiglio di classe (comma 2, lettera b). E altre 40 ore per le riunioni del collegio dei docenti e per gli incontri scuola famiglia di natura collegiale (comma 2, lettera a; si veda anche: Tribunale di Napoli sentenza 5344/2006).

Il collegio dei docenti, peraltro, può scegliere di costituire nel suo seno commissioni e dipartimenti al fine di definire aspetti sostanziali e procedurali della propria attività di competenza. Si pensi alla commissione per la valutazione dei titoli ai fini della deliberazione di designazione degli incarichi di funzione strumentale. Oppure all'eventuale commissione per la compilazione dell'orario. Oppure, ancora, ai dipartimenti disciplinari, costituiti da docenti che insegnano la stessa disciplina. In questi casi le ore prestate all'interno di tali organi rientrano a pieno titolo nel monte delle 40 ore per le riunioni del collegio dei docenti.

E in questo monte ore rientra anche la programmazione di fine e inizio anno. Lo sfioramento delle 40 ore, sia che si tratti del monte delle riunioni dei consigli di classe, sia dell'altro monte ore, dà luogo alla maturazione dello straordinario secondo gli importi indicati nella tabella 5 allegata al contratto di lavoro. E cioè, 17,5 euro lordi per ogni ora di lavoro prestato oltre le 40 ore annue. Gli sfioramenti, peraltro, sono molto frequenti. E ogni anno i dirigenti scolastici sono esposti al rischio di azioni legali. Che in caso di soccombenza dell'amministrazione, possono determinare azioni di rivalsa davanti alla Corte dei conti, oltre che responsabilità di natura disciplinare.

—© Riproduzione riservata—

